

COMUNICATO STAMPA

**Gestione delle istanze di interpello  
in una circolare il punto sulle novità contenute nel Dl anticrisi**

Ridisegnati i tempi dell'interpello antielusivo e ripristinati gli istituti della diffida e del silenzio-assenso. Discesa in campo delle Direzioni provinciali nella gestione delle istanze di interpello relative alla disapplicazione di norme antielusive presentate dai soggetti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione.

Sono alcuni dei chiarimenti forniti dall'Agenzia delle Entrate con la circolare n. 5/E di oggi, alla luce delle novità introdotte dal Dl 185/2008, con riferimento sia all'interpello antielusivo - tramite cui si può acquisire il parere dell'Agenzia in merito all'applicazione a casi concreti delle disposizioni antielusive generali - sia ai diversi tipi di istanze di interpello presentate dalle imprese "di più rilevante dimensione".

Si rinnova, dunque, il meccanismo di formazione del "silenzio-assenso", considerato che il Comitato consultivo per l'applicazione delle norme antielusive - al quale, con le vecchie disposizioni il contribuente poteva chiedere un parere dopo aver interpellato le Entrate - è stato soppresso dal "Bersani bis" (Dl 223/2006). Per effetto delle nuove norme - spiega il documento di prassi - l'Agenzia delle Entrate, tramite la Direzione centrale Normativa e contenzioso, deve comunicare il proprio parere al contribuente entro 120 giorni dalla richiesta - cioè dalla data di presentazione dell'istanza alla Direzione regionale competente - tramite raccomandata a/r. Se l'Agenzia non risponde entro il termine il contribuente potrà diffidarla ad adempiere entro i successivi 60 giorni.

Quanto alle istanze di interpello presentate dalle imprese definite "di più rilevante dimensione", ovvero con volume d'affari o ricavi non inferiori a 300 milioni di euro soggette al "tutoraggio" (attività di controllo a scopo preventivo finalizzata a garantire la compliance), in seguito alle novità introdotte dal Dl anticrisi verrà puntualmente verificato il rispetto della soluzione interpretativa fornita dalle Entrate.

Con esclusivo riferimento alle istanze di interpello relative alla disapplicazione di norme antielusive presentate dai soggetti diversi dalle imprese di più rilevante dimensione, invece, la circolare precisa che, a seguito dell'attivazione delle Direzioni provinciali dell'Agenzia, esse dovranno essere rivolte al direttore regionale e spedite con raccomandata a/r alla Direzione provinciale competente per territorio.

Il testo completo della circolare n. 5/E è disponibile sul sito Internet dell'Agenzia; su FiscoOggi ([www.fiscooggi.it](http://www.fiscooggi.it)) sarà inoltre pubblicato un articolo di approfondimento.

**Roma, 24 febbraio 2009**

**UFFICIO STAMPA**

Via Cristoforo Colombo, 426 c/d - 00145 ROMA  
Tel. 06 50545093 - Fax 06 50762485  
E-mail: [ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it](mailto:ae.ufficiostampa@agenziaentrate.it)

**INFORMAZIONI AI CONTRIBUENTI**

[www.agenziaentrate.gov.it](http://www.agenziaentrate.gov.it)  
CALL CENTER 848.800.444  
(tariffa urbana a tempo)